

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Motivazione per *relationem*: legittimo il rinvio del giudice dell'appello alla sentenza di primo grado

Il riferimento, da parte del giudice d'appello, alla motivazione adottata nella sentenza di primo grado deve ritenere legittimo qualora il giudice medesimo, richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella esposizione, dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di aver esaminato le censure contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.4.2014, n. 9173

...omissis...

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Infatti, con il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla nullità della sentenza per omissione della pronuncia e da esaminarsi qui preliminarmente perchè di più pronta soluzione) la parte ricorrente si duole dell'insussistenza di qualsivoglia motivazione da parte del giudice dell'appello in ordine alle censure proposte nell'atto di gravame.

Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte: "Il riferimento, da parte del giudice d'appello, alla motivazione adottata nella sentenza di primo grado deve ritenere

legittimo qualora il giudice medesimo, richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella esposizione, dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di aver esaminato le censure contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 835 del 05/02/1980; più di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006). Nella specie di causa, il difetto di riesame originale della materia è fatto lampante dalla circostanza che il giudice di appello non ha operato alcun esame delle censure che sono state proposte dall'appellante principale (debitamente riprodotte nel ricorso introduttivo di questo grado, per rispetto del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione) in riferimento alla natura simulata del contratto di vendita donde derivavano gli incrementi patrimoniali di cui qui si discute, così come non ha operato alcun riesame delle ragioni per le quali il giudice di primo grado aveva ritenuto di accogliere il ricorso della parte contribuente.

In definitiva, appare necessario concludere che la motivazione della sentenza si palesa (anche nelle forme dell'acritico rinvio alle argomentazioni di quella di primo grado) apodittica ed apparente.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente necessità di rimessione della lite al giudice di appello, da individuarsi nella CTR di Catanzaro, affinché questi provveda nuovamente sulle questioni che sono oggetto del gravame di appello. Roma, 15 settembre 2013.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non induce la Corte a rivedere le ragioni poste dal relatore a sostegno della proposta di decisione della lite;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2014